

Protocollo Numero 0002176-2021 del 09/02/2021 13:13:02 UOR Competenza PRESIDENZA

Protocollo Numero 0001496-2021 del 28/01/2021 07:36:10 UOR Competenza CONTENZIOSI

28/1/2021

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b63.20201124_0940&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=90098&bo...

Da "francescorubbio@pecavvpa.it" <francescorubbio@pecavvpa.it>

A "sas" <serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it>

Data mercoledì 27 gennaio 2021 - 19:14

(ALL-1)

Fw:Corte di Appello di Palermo Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Spett.le Società,

di seguito la motivazione della sentenza relativa alla controversia tra la Sas ed il sig. Capuano. Il termine per proporre ricorso per Cassazione è di 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa, e cioè il 27 gennaio 2021.

Ritengo che la sentenza sia sostanzialmente corretta e che i margini per proporre ricorso per cassazione siano molto limitati.

Attendo Vostro riscontro su come procedere, e ciò anche in considerazione che lo scrivente non può patrocinare cause dinanzi la Corte di Cassazione

Cordiali saluti

Avv. Francesco Paolo Rubbio

Allegato(i)

9834386s.pdf (456 KB)

Sentenza n. 1111/2020 pubbl. il 27/01/2021
RG n. 91/2019



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro e di previdenza, composta da:

- 1) **Dott. Maria G. Di Marco** Presidente relatore
- 2) **Dott. Michele De Maria** Consigliere (collegato da remoto su piattaforma Micro soft TEAMS)
- 3) **Dott. Claudio Antonelli** Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta ai n°91 R. G. anno 2019 promossa in grado di appello

DA

Capuano Pietro, elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Mariano Stabile n.200, presso lo studio dell'avvocato Fernando Lo Voi che lo rappresenta e difende.

- appellante -

CONTRO

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Marchese di Villabianca n. 54, presso lo studio dell'avvocato Francesco Paolo Rubbio che la rappresenta e difende.

- appellata -

A seguito del decreto che ha disposto la trattazione della controversia con le modalità di cui all'art. 83 dl n. 18/20, convertito nella legge n. 27/2020 come modificato dall'art. 221 legge n. 77 del 2020, le parti hanno depositato note con le quali hanno ribadito le conclusioni di cui ai rispettivi atti già depositati.

FATTO

Con sentenza n. 3726/18, il Tribunale di Palermo ha respinto il ricorso con il quale Pietro Capuano, aveva chiesto: "*dichiarare il diritto del ricorrente, in forza dell'art. 20, comma 6°, della L.R. 12 maggio 2010 n. 11, ad essere assunto alle dipendenze della S.A.S S.c.p.a con inquadramento al livello B del contratto collettivo dei dipendenti regionali applicato ai lavoratori della società resistente (corrispondente al 5° livello di inquadramento del CCNL per i dipenden-*



Sentenza n. 1111/2020 pubbl. il 27/01/2021
RG n. 91/2019

ti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi), ovvero nella diversa qualifica ritenuta congrua in relazione alle mansioni effettivamente svolte in Biosphera S.p.A. come accertate dalla citata sentenza n. 906/2015, e comunque con il mantenimento del livello retributivo cui il ricorrente avrebbe avuto diritto in Biosphera S.p.A., accertato con la sentenza del Tribunale di Palermo n. 906/2015 (vedi pagina 2 del presente ricorso); e per l'effetto - condannare la società convenuta, per i motivi innanzi spiegati o con qualsiasi altra motivazione, ad assumere il ricorrente ed a costituire con lui un rapporto di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato, avente decorrenza 2/11/2012, eguale a quella attribuita ai contratti di lavoro stipulati con i dipendenti, già in forza alla Biosphera S.p.A. e già transitati.

In subordine - accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro del ricorrente si è costituito alle dipendenze della società convenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c., sempre con la medesima decorrenza di cui innanzi.

In ogni caso: - condannare la società convenuta al risarcimento del danno subito dal ricorrente per un importo pari alle retribuzioni che avrebbe avuto diritto di percepire dalla data del 2 novembre 2012 (per un ammontare di euro 1.543,00 mensili), di assunzione degli ex dipendenti di Biosphera S.p.A. in S.A.S. S.C.p.A., o dalla diversa data che dovesse essere accertata in corso di causa, sino a quella dell'effettiva ammissione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”

In particolare, il Tribunale, dopo avere dato atto che con la sentenza n. 906/15 dello stesso Tribunale, ormai definitiva, era stato accertato il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 18/9/2006, tra Capuano e Biosphera spa con inquadramento nel 5° liv. CCNL commercio e statuito che “*deve ritenersi intervenuto un trasferimento di azienda tra Multiservizi e la S.A.S.*”, sul presupposto che la seconda fosse “*subentrata ex lege nella gestione dell'area dei servizi ausiliari alle società che li gestivano in precedenza tra cui Multiservizi Spa*” e che si fosse “*verificato tra le due società un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 cc*”, ha tuttavia ritenuto che il ricorrente fosse incorso nella decadenza ai sensi dell'art. 32, comma 4 lett. c, l. n. 183/2010 avendo esercitato l'azione per il passaggio oltre il termine di cui al comma 1 della citata norma. Avverso tale sentenza ha proposto appello Capuano chiedendone la riforma. SAS ha resistito al gravame.

Il 17/12/2020, verificato il rituale deposito delle note di trattazione ai sensi dell'art. 83 dl n. 18/20, convertito nella legge n. 27/2020 come modificato dall'art. 221 legge n. 77 del 2020, la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'interposto gravame l'appellante si duole dell'accoglimento della eccezione di decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010.

Deduce che l'art. 32 citato non può essere applicato nella specie dato che egli non era stato destinatario di nessuna comunicazione di licenziamento o di



trasferimento da parte di Biosphera, avendo dovuto attendere la pronuncia del Tribunale di Palermo, intervenuta nel 2015, per il riconoscimento del proprio rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sicchè alla data in cui la società era stata posta in liquidazione ed il suo personale dipendente trasferito in SAS non avrebbe avuto nessun atto da impugnare.

In ogni caso, deduce che la norma in esame non possa essere applicata al caso in cui il lavoratore lamenti il mancato passaggio presso l'azienda subentrante, essendo limitato il suo ambito alla diversa ipotesi in cui il lavoratore contesti la legittimità del trasferimento di azienda e il proprio passaggio alle dipendenze dell'azienda cessionaria.

Nel merito ripropone le ragioni già spiegate ne ricorso di primo grado, assorbite nella decisione che aveva accolto l'eccezione preliminare, sottolineando che, comunque, il Tribunale aveva statuito circa la sussistenza del dedotto fenomeno circolatorio.

L'appello è fondato per quanto di ragione.

Sulla decadenza

la Corte di Cassazione (sent. 14791/19), ha affermato che *“la cessione dei contratti di lavoro, nell'ipotesi di trasferimento di azienda, avviene automaticamente ex art.2112 cod. civ. e, nella concreta fattispecie, essa si era già verificata nel novembre 2012, sicché non vi era necessità, né onere per i lavoratori, di far valere formalmente nei confronti della cessionaria l'avvenuta prosecuzione dei rispettivi rapporti di lavoro con quest'ultima (che aveva acquisito contrattualmente l'azienda della cedente ed il relativo personale), essendo tale prosecuzione, già avvenuta ope legis”*.

Pertanto, è *“evidente che solo il lavoratore, che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art.2112 cod. civ., deve far valere tale impugnazione nel termine di cui all'art.32, comma 4, lett.c), mentre, nel caso di specie, i lavoratori hanno dedotto la intervenuta realizzazione della fattispecie traslativa al fine di accertare il loro passaggio alle dipendenze della cessionaria Servizi Ausiliari Sicilia”*; anche perché *“l'art.32, comma 4, lett.c) prevede l'applicabilità anche alla cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art.2112 cod. civ. delle disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento, di cui all'art.6 (novellato) l.n.604/1966, e dunque, per quanto ora interessa, in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento ex art.2112 cod. civ.: cioè in sostanza, quando venga impugnata la detta cessione e non certamente nel caso in cui la si persegua”*.

Questa Corte prende atto del sopra trascritto orientamento in base al quale, nell'ipotesi di trasferimento di azienda, l'azione del lavoratore per accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario non è soggetta al termi-



Sentenza n. 1111/2020 pubbl. il 27/01/2021
RG n. 91/2019

ne di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010 che riguarda i soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità, né può trovare applicazione la lett. d) della stessa disposizione, trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente (in tal senso anche Cass. n. 28750 del 7/11/2019; n.14709/2019; n.13648/2019).

Non sussiste, dunque, la eccepita decadenza, sicchè la sentenza impugnata deve essere riformata e devono qui valutarsi le difese di merito non esaminate dal Tribunale in quanto assorbite .

Sulla rapporto di lavoro con Biosphera

La esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 18/9/2006 con inquadramento nel 5° CCNL terziario tra Capuano e Biosphera è orma coperta dal giudicato (sentenza Tribunale di Palermo n. 906/15 in atti) e non può più essere messa in discussione in questa sede.

Sulla successione di azienda

Il Tribunale ha (erroneamente) conferito rilievo dirimente alla preliminare eccezione di decadenza sollevata dalla SAS, ai sensi dell'art. 32, della L. 183/2010, sul presupposto che fosse intervenuto il dedotto trasferimento di azienda.

Infatti, sebbene per mero refuso abbia indicato il datore di lavoro come Multiservizi spa (che sia un refuso emerge ad ogni evidenza dato che tale società non era parte né era sta evocata in nessun modo dai contendenti), ha dato conto che in base alla giurisprudenza di questa "*Corte d'Appello (cfr. sentenza del 3 aprile 2014, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23803/2015), deve ritenersi intervenuto un trasferimento di azienda tra la Multiservizi e la S.A.S. (rectius Biosphera). Risulta infatti evidente che, da un lato, la S.A.S. s.c.p.a. è subentrata ex lege nella gestione dell'area dei servizi ausiliari alle società che li gestivano in precedenza tra cui la Multiservizi S.p.A. (e cioè, senza soluzione di continuità), dall'altro lato, che si è verificato tra le due società un trasferimento di azienda, intesa ai sensi dell'art. 2112 c.c. come "qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento"*.



Tale statuizione, non contrasta con appello incidentale, è ormai coperta dal giudicato in base al principio qui condiviso secondo cui: *“in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se compete anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.”* (Cass. 21264/18; 24456/2020 in motivazione).

In ogni caso, sussiste il fenomeno circolatorio come già statuito da questa Corte in numerose sentenze, confermate dalla Corte di Cassazione (cfr. tra le tante sentenze n.24803 e n.24804/2015).

La vicenda prende le mosse dal disposto dell'art. 20 della legge n. 11/2010 (rubricato: **“Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione”**) che, dopo avere premesso al comma 1: *“al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'economia adotta, con proprio decreto, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, le necessarie iniziative affinché ad ogni area strategica individuata dal comma 2 corrisponda una sola società a totale o maggioritaria partecipazione regionale o una sola impresa pubblica, ponendo in atto le procedure necessarie alla dismissione delle partecipazioni strategicamente non rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali della Regione”*, e avere individuato, al comma 2, le aree strategiche della Regione, tra le quali, per quanto qui rileva, quella dei servizi ausiliari (lett. b), al comma 6, ha disposto : *“al fine di garantire il livello occupazionale, il personale delle società dismesse, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, è trasferito nelle società risultanti alla fine del processo di riordino”*.

Orbene, se da una parte deve riconoscersi la natura soltanto programmatica, e non già precettiva, della norma di cui al comma 6, in quanto, diversamente



Sentenza n. 1111/2020 pubbl. il 27/01/2021
RG n. 91/2019

opinando, si realizzerebbe la previsione di una imposizione di manodopera contraria all'art. 41 Cost. (arg. da Corte Cost. n. 78/1958), tuttavia da tale disciplina l'interprete deve prendere le mosse per dare veste giuridica al fenomeno del riordino delle società a partecipazioni pubblica regionale.

Invero il legislatore ha collegato la liquidazione di alcune società al contemporaneo trasferimento delle attività dalle stesse svolte, appartenenti ad aree considerate strategiche (nella specie quella dei servizi ausiliari alle strutture sanitarie), in capo alle nuove società risultanti alla fine del processo di riordino, le quali, secondo la norma programmatica di cui al citato 6° comma, avrebbero dovuto "assorbire" il personale già in servizio presso le società disciolte.

Ed in effetti, la norma programmatica ha avuto concreta attuazione con il DA n. 1720 del 28 settembre 2011 (pubblicato in GURS n. 43 il 14 ottobre 2011, pagine da 13 a 19 – cfr doc. 3) il cui art. 1, comma 2, ha stabilito che: "Nell'area strategica <<servizi ausiliari>>(art. 20 comma 2 lett. b della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11) è mantenuta la società Beni Culturali S.p.A che, previo scioglimento anticipato e rilevando le attività ed il personale delle società Multiservizi S.p.A e Biosphera S.p.A in liquidazione, sarà trasformata in una società consortile per azioni con la denominazione Servizi ausiliari Sicilia S.C. p.a. [...] La nuova società [...] acquisirà per intero l'organico in atto presente nelle due società in liquidazione".

Con il successivo DA n. 2333 del 23 novembre 2011 (pubblicato in GURS n. 51 del 9 dicembre 2011 – cfr. doc. doc. 4) è stato modificato il comma 2 dell'art. 3 del precedente decreto n. 1720/2011, con la previsione che la costituenda società consortile dovesse limitarsi ad acquisire, per intanto, l'intero personale in servizio delle due società in liquidazione Biosphera e Multiservizi.

E' pacifico che, in attuazione delle suddette previsioni, Biosphera S.p.A. abbia avviato la procedura di licenziamento collettivo di tutto il personale che contestualmente è stato assunto da SAS del personale che aveva in forza.

Orbene, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, l'art. 2112 c.c. deve ritenersi applicabile anche nei casi in cui il trasferimento dell'azienda non derivi dall'esistenza di un contratto tra cedente e cessionario ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della P.A., con conseguente diritto dei dipendenti dell'impresa cedente alla continuazione del rapporto di lavoro subordinato con l'impresa subentrante (Cass. 21278/2010), ovvero anche nelle ipotesi di successione nell'appalto di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, ma tale da rendere possibile lo



svolgimento di una specifica impresa e - come affermato anche dalla sentenza della Corte di Giustizia del 7 marzo 1996, C-171/94 e C-172/94 - realizzabile anche in due fasi per effetto della intermediazione di un terzo (Cass n. 493/2005).

L'appellante in base alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 906/2015, passata in giudicato, era dipendente a tempo indeterminato della Biosphera S.p.A. dalla data del 18/9/2006, e pertanto non vi è dubbio che egli facesse parte della forza lavoro destinata a transitare alle dipendenze del nuovo soggetto risultante dal "*piano di riordino delle partecipate*" da parte della Regione Siciliana.

Eccepisce tuttavia, la Sas, l'inapplicabilità a sé dell'art. 2112 c.c. in quanto società a capitale totalmente pubblico che opera in regime di *in house providing* e, quindi, avente natura di ente pubblico.

L'eccezione è infondata.

Società *in house* è quella "*costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente espliciti la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici*" (CASS SU n. 26283/2013).

Orbene, lo statuto della Sas, nel testo qui applicabile *ratione temporis* (cfr. doc. 8), prevede (art. 25) un "*controllo analogo*", tuttavia, non solo non ne fornisce una precisa definizione, ma lo attribuisce ai soci azionisti (come accade in ogni società per azioni), attraverso un comitato, e lo finalizza alla verifica della rispondenza degli atti del consiglio di amministrazione alle direttive ed agli indirizzi dell'Amministrazione regionale, nonché al controllo dello stato di attuazione degli obiettivi.

E' evidente dunque che il suddetto istituto statutario è solo nominalmente sovrapponibile a quello, espresso da identica locuzione, con riferimento alle società *in hous*, mentre, nel suo contenuto sostanziale, è decisamente altro.

Gli artt. 30 e 31 dello statuto della SAS attribuiscono, poi, al collegio sindacale il controllo contabile e la revisione legale dei conti, a condizione che



Sentenza n. 1111/2020 pubbl. il 27/01/2021

RG n. 91/2019

in quest'ultimo caso sia integralmente costituito da revisori o da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ancora una volta in perfetta aderenza alle disposizioni che regolano le società per azioni di diritto comune.

Deve escludersi, pertanto, che alla luce delle richiamate disposizioni statutarie la Sas sia (stata) assoggetta a forme di controllo analogo a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici, sì da potersi affermare che la stessa non configuri un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico che ne detiene il capitale, bensì una vera e propria *longa manus* della pubblica amministrazione, soggetta come tale allo statuto normativo propria di questa.

Non è dunque preclusa la applicabilità alla appellata della disciplina del trasferimento di azienda.

Ciò posto, costituisce fatto pacifico in giudizio che l'attività della Biosphera è cessata il 15 settembre 2012 quando ha iniziato ad operare la Sas.

Poichè dalla ravvisata natura di trasferimento d'azienda della vicenda in esame deriva, ai sensi del più volte citato art. 2112 c.c., che il rapporto di lavoro dell'appellante "continua" con l'acquirente, la fattispecie è impermeabile alla legislazione citata da SAS (leggi regionali n. 25/2008 e n. 11/2010, o dal DL n. 112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008) sul divieto di nuove assunzioni.

Ne deriva il diritto al transito del Capuano con la conservazione del trattamento economico e giuridico già acquisito.

Al riguardo la sentenza n. 906/15 del Tribunale di Palermo ha statuito che il Capuano aveva diritto all'inquadramento nel 5° livello CCNL del settore commercio –terziario e servizi e ciò sulla base della accertata prestazione lavorativa di "addetto al centralino telefonico, archivista, protocollista".

In mancanza di tabelle di equiparazione l'inquadramento nella società cessionaria, in base al CCLR dalla stessa applicato, dovrà necessariamente seguire il criterio dell'equivalenza delle mansioni che sulla scorta della declaratoria contrattuale è ravvisabile nella cat. B [*lavoratori che svolgono attività caratterizzate da buone conoscenze specialistiche(la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto; con contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali; discreta complessità di problemi e discreta ampiezza delle soluzioni*] nella quale sono classificati, tra gli altri, i lavoratori "addetti all'archivio".



Tale deve essere dunque la classificazione del Capuano in SAS.

Dal diniego al passaggio opposto da SAS è certamente derivato all'appellante un danno pari alle retribuzioni che questi avrebbe conseguito se gli fosse stato consentito di lavorare.

Tale diniego è apprezzabile sotto il profilo risarcitorio dal 20/4/2015, data di messa in mora dell'appellata con la ricezione della diffida alla costituzione del rapporto di lavoro (cfr. doc. 5) e messa a disposizione della prestazione lavorativa, sicchè con tale decorrenza va pronunciata sentenza di condanna.

In conclusione l'appellata sentenza deve essere riformata con le consequenziali statuizioni di cui al dispositivo.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 3726/18 pronunciata dal Tribunale di Palermo, dichiara che l'appellante ha diritto ad essere assunto dalla appellata con il mantenimento del trattamento economico e giuridico già conseguito alle dipendenze di Biosphera spa.

Condanna l'appellata al risarcimento del danno in misura pari all'importo delle retribuzioni cui l'appellante avrebbe avuto diritto dal 20/4/2015, oltre interessi e rivalutazione.

Condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado che liquida, per il primo grado, in euro 2.768,00 per compensi oltre oneri di legge e per questo grado in euro 3.308,00 per compensi oltre oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Palermo 17 dicembre 2020

Il Presidente estensore
Maria G. Di Marco

